

Protocollo d'Intesa tra Regione Campania Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza regolante i rapporti di collaborazione in materia di controllo della spesa sanitaria

Il giorno _____ 2012, presso la sede della Giunta Regionale della Campania in Napoli, alla Via S. Lucia 81, tra la Regione Campania, rappresentata dal Presidente On. Stefano Caldoro, ed il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, rappresentato dal Comandante Generale D. Giuseppe Mango

- **Visto** il decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 – convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 – volto a stabilizzare l'uscita di bilancio relativa alla spesa sanitaria, attraverso procedimenti di contenimento e di razionalizzazione;
- **Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. che ha individuato le competenze e le funzioni delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere ed ha regolamentato i rapporti in materia di erogazioni assistenziali per il perseguimento degli obiettivi individuati a mezzo di Piani Sanitari Nazionali e/o regionali con assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato e/o Regioni;
- **Vista** la legge regionale n. 32 del 3 novembre 1994 e s.m.i. di riordino del Servizio Sanitario Regionale della Campania con la quale è stata data attuazione alle disposizioni del D.Lgs. 502/92;
- **Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009, con la quale è stato nominato il Presidente pro-tempore della Regione Campania Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale a norma dell'art.4 del decreto legge del 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- **Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2010, con la quale è stato nominato il neo-eletto Presidente della Regione Campania Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale a norma dell'art. 4 citato nell'alinea che precede;
- **Vista** la legge 23 aprile 1959 n. 189 di ordinamento della Guardia di Finanza, che riconosce al Corpo compiti di vigilanza, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
- **Visto** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 che, in particolare, ha demandato (art. 2. comma 2 - lett. e) alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico, nonché di programmi pubblici di spesa, avvalendosi (art. 2. comma 4) delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 D.P.R. 633/72 e degli artt. 32 e 33 D.P.R. 633/72;
- **Tenuto conto** che la Guardia di Finanza, quale Corpo di polizia economico-finanziaria alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, può fornire un importante contributo attraverso un'efficace azione, concordata con le Regioni, a salvaguardia dell'attività finanziaria dello Stato e degli Enti locali;
- **Ritenuto** che le Regioni, fermo restando le proprie prerogative in termini di verifica dell'efficienza dell'azione amministrativa delle ASL e AO, possono ottenere in un'azione sinergica con la Guardia di Finanza l'individuazione di eventuali azioni illegittime;
- **Considerato** che è volontà comune procedere all'aggiornamento del Protocollo d'intesa relativo al controllo della spesa sanitaria sottoscritto tra la Regione Campania ed il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in data 3 settembre 2003;

si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Collaborazione fra la Regione Campania e la Guardia di Finanza)

1. Il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza collabora con la Regione Campania per una mirata attività conoscitiva nello specifico settore della spesa sanitaria finalizzata alla ricerca, prevenzione e repressione, nell'ambito del territorio regionale, di violazioni alla normativa di settore.
2. La Regione Campania ed il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, periodicamente, verificheranno l'andamento del rapporto di collaborazione.

Articolo 2

(Modalità di collaborazione fra la Regione e Guardia di Finanza)

1. Nell'ambito della definita attività di collaborazione:
 - per la Regione Campania il referente è da individuarsi nel Dirigente responsabile della struttura interessata;
 - per la Guardia di Finanza, i referenti sono da individuarsi:
 - ⇒ per l'attuazione, nei Comandanti provinciali di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, in ragione dell'ambito territoriale interessato dagli accertamenti;
 - ⇒ per eventuali problematiche applicative, di natura tecnico-operativa, nel Comando Regionale Campania – Ufficio Operazioni

I recapiti ed i nominativi dei referenti saranno comunicati e periodicamente aggiornati a cura delle Parti.

2. La Regione Campania - per il tramite dei propri referenti - fornisce al Comando Provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competente le informazioni e gli elementi utili e necessari per consentire lo svolgimento dell'attività di collaborazione, per la individuazione di situazioni potenzialmente irregolari, tali da rendere necessari riscontri. In merito, potranno essere individuate, di comune accordo tra i referenti sopra indicati, modalità di trasmissione e messa a disposizione di dati attraverso procedure e/o collegamenti tematici dedicati.

Articolo 3

(Modalità di esecuzione degli accertamenti da parte della Guardia di Finanza)

1. La Guardia di Finanza, in relazione all'autonoma valutazione delle risultanze di cui all'art. 2, comma 2, s'impegna ad eseguire, compatibilmente con le risorse disponibili e le esigenze di garantire pari tutela a tutti i settori di propria competenza istituzionale, riscontri diretti ad appurare la veridicità, l'esattezza e la completezza delle informazioni ricevute, dando priorità alle situazioni che presentino indici di anomalia più gravi ed utilizzando le potestà d'indagini esperibili. Restano naturalmente salve eventuali competenze attribuite dalla legge ad altri Organi e le possibilità di raccordo con essi.
2. Per l'esecuzione dei necessari riscontri, in considerazione delle competenze territoriali assegnate, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza interessato valuterà l'opportunità di attivare tempestivamente altri Reparti del Corpo territorialmente competenti.

Articolo 4

(Flusso di comunicazioni tra la Guardia di Finanza e la Regione Campania)

1. La Guardia di Finanza, nel caso in cui evidenzi fattispecie penalmente rilevanti d'interesse ai fini del presente protocollo, s'impegna - previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria- a comunicare alla Regione Campania le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, ai fini dell'avvio delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.
2. Nel caso siano accertate violazioni di natura amministrativa s'impegna a darne comunicazione alla Regione Campania, indicando anche le disposizioni violate, la natura e l'entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità, le modalità di perpetrazione dell'infrazione, le possibilità di recupero, la data in cui è stata accertata la violazione, l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate.

Articolo 5

(Aree di collaborazione tra Regione Campania e Guardia di Finanza)

1. Le aree di collaborazione tra la Regione Campania e la Guardia di Finanza riguardano:
 1. le strutture convenzionate;
 2. le modalità prescritte ritenute anomale, soprattutto se relative alla farmaceutica, alla specialistica ambulatoriale e alle prestazioni termali;
 3. la fornitura di beni e servizi.

Articolo 6

(Azioni comuni)

1. La Guardia di Finanza e la Regione Campania, attraverso i propri referenti, potranno di concerto definire ed attuare nell'esercizio e nel rispetto delle diverse competenze, azioni comuni finalizzate al contrasto delle irregolarità in materia di spesa sanitaria, nonché forme particolari di collaborazione operativa che, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, consentano di massimizzare l'efficacia di intervento, nel settore, di entrambe le Amministrazioni.

Articolo 7

(Tutela della riservatezza)

1. Le parti sono tenute ad osservare il riserbo nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù del presente protocollo d'intesa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. Tale impegno cesserà solo nel caso in cui fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio. Tutti i documenti e le informazioni che le parti metteranno a disposizione nell'ambito dell'attuazione dell'accordo dovranno essere considerati rigorosamente riservati e le parti non potranno in alcun modo cedere a terzi non autorizzati i suddetti documenti e/o informazioni.

Articolo 8

(Profili didattici e formativi)

1 La Guardia di Finanza e la Regione sviluppano, eventualmente, ogni utile iniziativa diretta alla formazione ed alla specializzazione del personale impiegato nell'attività ispettiva di competenza, per favorire lo scambio di esperienze maturate nel settore.

Articolo 9

(Aspetti amministrativi e logistici)

1. La Regione può finanziare progetti specifici al fine di potenziare le strutture operative a supporto dell'attività della Guardia di Finanza nel peculiare settore, anche al fine di massimizzare l'efficacia e la rapidità dello scambio di informazioni di cui all'art.2 , comma 2.

Articolo 10

(integrazioni e modifiche)

1. Il presente Protocollo potrà essere integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, alla luce di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di meglio definire o precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Articolo 11

(Rapporti con gli organi di informazione)

1. I rapporti con gli organi di informazione, in ordine all'attività di collaborazione disciplinata dal presente protocollo, saranno curati di comune accordo in modo da assicurare la piena valorizzazione delle scelte operate.

Articolo 12

(Periodo di validità)

1. Il presente Protocollo di intesa ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente salvo recesso di una delle parti.
2. Le parti possono esercitare le facoltà di recesso unilaterale in ogni momento, previa comunicazione formale alle controparti. Il recesso ha efficacia decorsi 90 giorni dalla notificazione della comunicazione stessa.

per la Guardia di Finanza
Il Comandante Regionale Campania
(Gen. Div. Giuseppe MANGO)

per la Regione Campania
Il Presidente
(On.le Stefano CALDORO)